



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DOCUMENTI ARISTEIA

documento n. 82
Profili fiscali del Trust

ottobre 2007

Profili fiscali del Trust

PROFILI FISCALI DEL TRUST

Con il presente lavoro si vuole offrire un quadro sintetico, aggiornato alle recenti novità normative introdotte sia sotto il profilo delle imposte dirette che indirette, dei modelli impositivi operanti in Italia con riferimento al trust: all'atto della sua costituzione, alla dotazione patrimoniale del medesimo, al trasferimento di beni e/o redditi ai beneficiari del trust. In particolare, l'analisi è stata condotta tenendo conto non solo degli orientamenti interpretativi manifestati dai primi commentatori della disciplina normativa da ultimo introdotta, ma anche dei chiarimenti sulla materia forniti dall'Agenzia delle Entrate con la recente circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

SOMMARIO: 1. Le imposte dirette: cenni introduttivi; 2. La tassazione dei redditi del trust in capo ai beneficiari: presupposti e perplessità interpretative; 3. La qualificazione dei redditi imputati ai beneficiari; 4. Gli adempimenti formali del trust; - 5. Principi di territorialità; - 6. Le imposte indirette e la costituzione del trust; - 7. La dotazione patrimoniale del trust; - 8. Segue: le imposte ipotecarie e catastali; - 9. Segue: la dotazione di beni in regime d'impresa; - 10. Il trasferimento dei beni ai beneficiari.

1. LE IMPOSTE DIRETTE: CENNI INTRODUTTIVI

Il tema delle modalità di tassazione dei redditi provenienti dai beni destinati al trust ha da tempo suscitato un vivace dibattito fra gli interpreti del diritto tributario, i quali, non potendo fare riferimento a specifici dati normativi, hanno elaborato diverse ricostruzioni fondate, principalmente, sui principi generali dell'ordinamento tributario, nonché sull'analisi dei modelli impositivi operanti con riferimento a strumenti "vicini" al trust. Il ricordato dibattito dottrinale era, essenzialmente, focalizzato sull'alternativa se tassare detto reddito in capo al trust (così attribuendogli autonoma soggettività tributaria), in capo al *trustee*, in capo ai beneficiari finali (seguendo un criterio simile a quello della c.d. "tassazione per trasparenza"), ovvero in capo al medesimo disponente che ha effettuato la dotazione patrimoniale.¹

¹ Cfr., in ordine strettamente alfabetico, fra gli altri: CONTRINO - LUPI, *Riforma IRES e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva del trust*, in *Dial. Pir. Trib.*, 2004, 579 ss.; FEDELE, *Visione d'insieme della problematica interna*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Benvenuti, Milano 1996, 273; FICARI, *Il trust nelle imposte dirette, un articolato modulo contrattuale oppure un autonomo soggetto passivo?*, in *Boll. Trib.*, 2000, 1526; GALLO, *Trust, interposizione ed elusione fiscale*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Benvenuti, Milano 1996, 292; GIOVANNINI, *Problematiche fiscali del trust*, in *Boll. Trib.*, 2001, 1125; LAROMA JEZZI, *Separazione patrimoniale ed imposizione sul reddito*, Milano 2006; LUPI, *La tassazione dei redditi del trust*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Benvenuti, Milano 1996, 330 ss.; MICCINESI, *Il reddito del trust nelle varie tipologie*, in *Trust e Att. Fid.*,

Tuttavia, la corretta individuazione dei modelli impositivi applicabili al trust, ai fini delle imposte dirette, era fortemente ostacolata non solo dalla totale assenza di una specifica disciplina normativa di riferimento, ma anche dal fatto che il trust è uno strumento piuttosto duttile, che si adatta a diverse esigenze e, quindi, difficilmente riconducibile, *sic et simpliciter*, ad un unico modello impositivo.

Proprio per gli esposti motivi, la stessa Amministrazione finanziaria, chiamata ad offrire soluzioni interpretative sulle tematiche in esame, ha, in diverse occasioni, dato atto della necessità di tenere conto della peculiarità della singola fattispecie sottoposta alla sua attenzione.² Secondo alcuni, è proprio dall'esperienza maturata dall'Amministrazione finanziaria in tema di interpello, che il legislatore ha poi attinto gli spunti necessari all'introduzione del nuovo regime impositivo del trust, incorrendo, però, nell'errore di "riassumere" la molteplicità delle soluzioni esaminate dalla prassi in due sole categorie giuridiche.³

La finanziaria per il 2007, infatti, ha introdotto due regimi impositivi, in tema di imposte dirette gravanti sul trust, alternativamente operanti in funzione del fatto che la regolamentazione del trust consenta, o meno, di individuare i beneficiari del medesimo.

A seguito delle modifiche normative apportate all'art. 73 del Tuir, il trust viene annoverato fra i soggetti passivi IRES e, quindi, assimilato a un ente non commerciale o commerciale a seconda concretamente svolta dal medesimo. Secondo alcuni autori⁴ il legislatore non ha incluso il trust fra gli altri enti diversi dalle società, bensì ha creato una nuova figura soggettiva affiancandola, appunto, agli enti pubblici e privati.

2000, 309 ss.; PUOTI, *La tassazione dei redditi dei trusts*, in *I trust in Italia oggi*, a cura di Benvenuti, Milano 1996, 322 ss.; SALVATI, *Profili fiscali del trust*, Milano 2004; STEVANATO – LUPI, *Il regime di trasparenza per i trust interni "non discrezionali"*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, 1391; STEVANATO, *Trust e imposte sui redditi: un regime fiscale "à la carte"*, in *Dial. Dir. Trib.*, 2004, 1391; TUNDO, *Implicazioni di diritto tributario connesse al riconoscimento del trust*, in *Dir. Prat. Trib.*, 1999, 1285; ZIZZO, *Note minime in tema di trust e soggettività tributaria*, in *il Fisco*, 2003, 1, 4658.

² Per tutte: Parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003 del Dir. Reg. Agenzia Entrate Liguria, in banca dati Fiscoonline; nella quale si legge "Esistono svariati rapporti giuridici che sono ricompresi nella nozione di *trust* e che sono caratterizzati da varianti o peculiarità che prendono le mosse dallo schema base proposto quale premessa a questa risposta. Il regime fiscale del *trust* non potrà che discendere dall'analisi delle regolamentazioni che caratterizzano il singolo *trust*, stante la difficoltà a predisporre regole generali valide per tutte le tipologie di *trust*."

Similmente, anche nella recente circolare 48/E del 6 agosto 2007 (a commento delle novità normative introdotte in materia di trust) l'Amministrazione finanziaria ha sottolineato che "il trust è istituto tipico della *common law* che, per versatilità e flessibilità, si presta alle finalità più ampie. È opportuno considerare che non esiste una specifica tipologia di trust e che, ai fini dell'analisi dei profili civilistici e fiscali, dopo aver individuato i tratti comuni ed essenziali della relativa disciplina occorre cogliere volta per volta, nei casi concreti, le peculiarità dei singoli trust".

³ FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. Dir. Trib.*, 2007, I, 227-228. secondo l'autore, "in questo modo il legislatore ha, da un lato, perso i vantaggi offerti dalla scelta del metodo "casistica", perché ha sacrificato totalmente (...) alla rigida alternativa prefigurata la varietà delle possibili regolamentazioni del *trust* e, dall'altro lato, non ha potuto nemmeno approfittare delle opportunità derivanti da approcci sistematicamente orientati".

⁴ FRANSONI, *La disciplina del trust*, op. cit., 231.

Siffatta precisazione, secondo tale dottrina, assume una certa rilevanza nella valutazione della soggettività passiva del trust ai fini Irap, nonché in ordine alla sua soggezione agli obblighi propri dei sostituti d'imposta. Infatti, se si riconosce che il trust non è uno degli enti pubblici e privati diversi dalle società (di cui all'art. 73, comma 1, lett. b) e c) del Tuir), si deve ritenere che al medesimo non si applichi la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai sensi del quale "l'attività esercitata dalle società e dagli enti ... costituisce in ogni caso presupposto dell'imposta". Conseguentemente, il trust realizzerebbe il presupposto Irap solo nel caso in cui esercitasse un'attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, in base ad una verifica da condursi caso per caso.

Sulla base di analoghe considerazioni, tale dottrina ritiene, altresì, che i trust siano esclusi dagli obblighi dei sostituti d'imposta di cui agli art. 23 ss. del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che l'elencazione dei soggetti tenuti a detti obblighi (unanimemente ritenuta tassativa) non comprende espressamente anche i trust. Come si vedrà meglio nel paragrafo riservato agli obblighi formali del trust, l'Amministrazione finanziaria sembra essere di diverso avviso. La medesima, infatti, nella circolare 6 agosto 2007 n. 48/E, da un canto, afferma espressamente che "il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all'IRAP previsti dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell'attività svolta, nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto" e, dall'altro, ribadisce che il trust è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES.

A seguito delle modifiche normative apportate in occasione della finanziaria per il 2007, la regola generale è che il trust, in quanto autonomo soggetto d'imposta, è titolare esclusivo della ricchezza prodotta dai beni che ha in dotazione patrimoniale e viene, di conseguenza, assoggettato ad Ires, mentre la successiva cessione di detti proventi ai beneficiari finali non ha alcuna rilevanza fiscale nei confronti di questi ultimi.

Data la particolare versatilità dello strumento in esame, tuttavia, il legislatore ha tenuto conto anche dell'ipotesi in cui, in funzione delle caratteristiche specifiche che presenta l'atto costitutivo del trust, i redditi provenienti dai beni destinati al medesimo siano direttamente imputabili ai beneficiari ed, infatti, il comma 2 dell'art. 73 del Tuir, come modificato dalla legge finanziaria 2007, stabilisce che nelle ipotesi di trust con "beneficiari individuati" (c.d. "trust trasparenti") il reddito del trust deve essere imputato ai beneficiari stessi, in proporzione alla loro quota di partecipazione, individuata in base all'atto costitutivo oppure ad altri documenti a questo successivi.

La circolare 48/E sottolinea, poi, che fa eccezione ai richiamati criteri di imputazione del reddito il c.d. "trust revocabile"; vale a dire quel trust in cui il disponente si riserva la facoltà di revocare l'attribuzione dei diritti ceduti al *trustee* o vincolati nel trust (nel caso in cui il disponente sia anche il *trustee*), diritti che, con l'esercizio della revoca, rientrano nella sua sfera patrimoniale. Secondo l'Amministrazione finanziaria, in ipotesi di trust revocabile, poiché non si ha un trasferimento irreversibile dei diritti e, soprattutto, il disponente non subisce una permanente diminuzione patrimoniale, ai fini delle imposte sui redditi, non dà luogo ad un autonomo soggetto passivo d'imposta cosicché i suoi redditi sono tassati in capo al disponente.

2. LA TASSAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST IN CAPO AI BENEFICIARI: PRESUPPOSTI E PERPLESSITÀ INTERPRETATIVE

Si è detto che il comma 2 dell'art. 73 del Tuir stabilisce che, nei casi di trust trasparenti, il reddito deve essere imputato direttamente in capo ai beneficiari medesimi. A tal proposito, parte della dottrina ha evidenziato che siffatta forma di imputazione del reddito si sostanzia in una delle diverse ipotesi in cui ci si trova in presenza di un fenomeno di dissociazione tra la titolarità della fonte e la riferibilità del presupposto.⁵ Detto fenomeno, infatti, è riscontrabile anche, ma non solo, nel modello di tassazione c.d. "per trasparenza" e l'utilizzo di siffatto criterio di imputazione del reddito non deve essere confuso con un'estensione dell'applicazione del criterio di trasparenza (regime stabilito dall'art. 5 del Tuir per le società di persone e le associazioni professionali, nonché, dagli artt. 115 e ss. del Tuir, per le società di capitali). Parziale conferma di tale ultimo assunto è il fatto che, a differenza di quanto avviene nella tassazione per trasparenza, nel trust tale metodo di imputazione del reddito non opera indiscriminatamente, ma solo al verificarsi di determinate condizioni.

La prima condizione, al verificarsi della quale i redditi dei beni destinati al trust vengono tassati direttamente in capo ai beneficiari, è che questi ultimi siano "individuati". Si tratta, quindi, di chiarire quali siano le circostanze in base alle quali un beneficiario possa ritenersi "individuato".

Sul punto, si evidenzia che la circolare 48/E, al paragrafo 1, afferma che i beneficiari "possono essere designati nominativamente o quali appartenenti ad una determinata categoria"; a nostro avviso, tuttavia, si deve escludere che, trattandosi di una disposizione che introduce una deroga rispetto al principio generale,⁶ a tal fine possano essere sufficienti formule troppo generiche, che potrebbero produrre delle distorsioni sul piano fiscale difficilmente riconducibili a equità.

Del resto, la medesima circolare, al successivo paragrafo 4, ulteriormente chiarisce che il presupposto di applicazione dell'imposta è il possesso di reddito e che, quindi, per beneficiario individuato è da intendersi quel soggetto che esprima rispetto al reddito una capacità contributiva attuale; "è necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza". Si tratta, quindi, di quei beneficiari che, come chiarito al paragrafo 1 della medesima circolare, "hanno azione verso il *trustee* per rivendicare i loro diritti".

Il legislatore, inoltre, nel riferirsi ai beneficiari del trust, non ha tenuto conto del fatto che se ne possono individuare due categorie, non sempre coincidenti: i beneficiari dei redditi provenienti dai beni destinati al

⁵ FRANSONI, *La disciplina del trust*, op. cit., 234.

⁶ *Contra*: FRANSONI, *La disciplina del trust*, op. cit., 236-237, il quale sostiene è da preferirsi "un'ipotesi ricostruttiva del sistema secondo cui la disciplina di riferimento (ossia quella espressione di una regola generale) è proprio quella dell'imputazione ai beneficiari del vincolo dei redditi derivanti dal patrimonio vincolato, secondo il modello proprio del fondo patrimoniale; mentre la "soggettivazione" costituisce una regola residuale, applicabile solo nelle ipotesi in cui non sia in alcun modo identificabile un beneficiario."

trust (i c.d. “beneficiari del reddito”) e i beneficiari cui saranno assegnati detti beni al momento della scadenza del trust (i c.d. “beneficiari del patrimonio”).

Ebbene, nella prassi, il requisito della “individuazione” è rintracciabile, con maggiore frequenza, nei beneficiari del reddito, più che per quelli del patrimonio, individuabili spesso solo alla scadenza del trust e, quindi, a distanza di molti anni rispetto al momento in cui il reddito è stato prodotto.⁷ Proprio per questo motivo, i primi commentatori della norma hanno sostenuto che l’individuazione cui fa riferimento la disposizione non poteva che riguardare i soli casi in cui è prevista l’attribuzione al beneficiario anche di una quota di reddito.⁸

In tal senso, del resto, si è poi pronunciata anche l’Amministrazione finanziaria, la quale nella circolare 48/E ha chiarito che “l’art. 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust: - trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (*trust trasparenti*); - trust senza beneficiari di redditi individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (*trust opachi*)”.⁹ In linea, quindi, con l’interpretazione offerta dall’Amministrazione finanziaria, affinché trovi applicazione il criterio di tassazione per trasparenza è necessario non solo che i beneficiari siano individuati, ma anche che siano beneficiari del reddito.

Un’ulteriore conferma del fatto che il criterio di tassazione per trasparenza si applica esclusivamente con riferimento ai beneficiari del reddito è ritraibile dal fatto che, altrimenti opinando, sarebbe difficile individuare la “quota di partecipazione” cui fa riferimento il legislatore. Infatti, il secondo requisito che il legislatore pone come presupposto alla tassazione per trasparenza è che il beneficiario sia anche titolare di una “quota di partecipazione”. Ebbene, il termine “quota di partecipazione” evoca i tipici rapporti tra società e soci, dove il legislatore si serve di tale termine come criterio per imputare a ciascun socio una quota di reddito imponibile prodotto dalla società. Siffatto meccanismo di ripartizione, tuttavia, mal si adatta ai rapporti tra trust e beneficiario del patrimonio, il quale non partecipa alla quota di utili (o meglio redditi) prodotti dal trust, dato che il suo diritto matura solo alla scadenza indicata nell’atto costitutivo. Viceversa, il descritto criterio di ripartizione si adatta decisamente meglio ai beneficiari del reddito, posto che nella prassi non è inusuale che i beneficiari del reddito possano fruire di una ripartizione *pro quota* della ricchezza periodicamente prodotta dai beni in trust.

Con riferimento all’individuazione della quota di reddito imputabile per trasparenza al beneficiario, la norma prevede che detta quota debba essere individuata preferibilmente nell’atto costitutivo del trust oppure in altri documenti e, in mancanza dei necessari riferimenti in tali atti, il legislatore usa una formula di chiusura che prevede una imputazione del reddito in parti uguali fra i diversi beneficiari.

⁷ SEPIO, *Il trust come soggetto d’imposta e i criteri per la tassazione diretta dei beneficiari*, in Dial. Dir. Trib., 2007.

⁸ FRANSONI, *La disciplina del trust*, op. cit., 256.

⁹ Salve restando le ipotesi di tassazione alla fonte con ritenuta a titolo d’imposta, già previste dal nostro ordinamento. Ovviamente, nel caso in cui il reddito abbia già scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il medesimo non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari.

Come osservato da attenta dottrina, tale criterio di imputazione del reddito risulta legittimo solo con riferimento al caso in cui i redditi transitino soltanto per il trust e vengano direttamente distribuiti ai beneficiari. Solo in tal caso, infatti, il beneficiario è in grado di esprimere da subito – seppure in modo indiretto - da subito una propria capacità contributiva, essendo destinato a ricevere tutti i frutti del trust. Nelle altre ipotesi, in cui la destinazione dei redditi è rimessa a scelte discrezionali del *trustee*, l'imputazione *pro quota* penalizzerebbe eccessivamente quei beneficiari che potrebbero anche non ricevere mai alcun reddito.¹⁰

In sostanza, nell'ipotesi in cui la quota spettante al beneficiario del reddito non risulti né predeterminata né predeterminabile in base all'atto costitutivo del trust (o in atti a questo successivi), applicando il criterio residuale di individuazione della quota di imputazione, il presupposto in base al quale tassare per trasparenza il beneficiario non risiederebbe più nel fatto che questo è destinatario del reddito, bensì esclusivamente nel fatto che lui viene indicato nell'atto costitutivo come possibile beneficiario del reddito. Situazione che, come evidente, si pone in aperto contrasto con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Cost.¹¹

Le perplessità sottostanti alle argomentazioni da ultimo richiamate, sono state definitivamente superate dall'interpretazione della norma offerta dall'Amministrazione finanziaria. La circolare 48/E, infatti, ha chiarito che, nel caso in cui il trust sia al contempo opaco e trasparente (e, quindi, una parte del reddito venga accantonata a capitale e una parte attribuita ai beneficiari), il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari (“qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito”) sarà tassato in capo a questi ultimi. In sostanza, “dopo aver determinato il reddito del trust, il *trustee* indicherà la parte di esso attribuito al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari – su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito”.

Seguendo questa interpretazione, quindi, la norma di chiusura in commento viene ad avere esclusivamente la funzione di individuare, nei casi di incertezza, la quota di reddito singolarmente imputabile a ciascun beneficiario, all'interno della somma complessivamente ed effettivamente attribuita dal *trustee* ai beneficiari del reddito.

Il richiamato art. 73 del Tuir, inoltre, dispone che i redditi siano imputati “in ogni caso” ai beneficiari e, quindi, a prescindere dall'effettiva percezione dei medesimi. Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'inserimento dell'inciso “in ogni caso” si è reso necessario per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario che, come si approfondirà nel prossimo paragrafo, è considerato reddito di capitale.

¹⁰ Si pensi all'ipotesi in cui vi siano dei beneficiari menzionati nell'atto costitutivo esclusivamente come possibili beneficiari dei redditi (e non anche come beneficiari del patrimonio): questi potrebbero vedersi imputare dei redditi maturati, ma mai distribuiti ai beneficiari del reddito, perché accantonati a capitale.

¹¹ SEPIO, *Il trust come soggetto d'imposta*, op. cit.

In sostanza, contrariamente “al principio di cassa che in via ordinaria informa la determinazione del reddito di capitale, nella tassazione per trasparenza il medesimo reddito viene imputato al beneficiario indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il principio della competenza economica.”¹²

Infine, con riferimento all’entrata in vigore della disciplina di tassazione per trasparenza, la circolare 48/E chiarisce che le norme in materia di tassazione per trasparenza dei trust, avendo carattere innovativo, si applicano a partire dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della finanziaria 2007). Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, “già prima delle disposizioni in esame i trust erano considerati soggetto IRPEG (e poi IRES) quali enti, commerciali o non commerciali, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del TUIR.”.

3. LA QUALIFICAZIONE DEI REDDITI IMPUTATI AI BENEFICIARI

Come anticipato, l’art. 44, comma 1, lett. g), del Tuir, a seguito delle modifiche apportate in sede di finanziaria per il 2007, qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario del trust, ai sensi dell’art. 73, comma 2, del Tuir. Anche con riferimento a tale modifica normativa, diversi sono stati i dubbi sollevati dagli interpreti in ordine, principalmente, alla *ratio* nonché all’effettiva portata della medesima.

In particolare, secondo parte della dottrina,¹³ deve escludersi la possibilità di attribuire alla disposizione in esame la funzione di adeguare ai criteri propri dei redditi di capitale le regole di quantificazione, di imputazione a periodo¹⁴ e di territorialità altrimenti operanti con riferimento al reddito imputato ai beneficiari del trust. Così, per esempio, si deve escludere che un trust, esercente attività d’impresa, venga tassato al lordo (secondo la regola dettata per la determinazione dei redditi di capitale) anziché al netto dei costi di produzione. Similmente dovrebbe escludersi, a causa delle forti distorsioni altrimenti derivanti sul piano fiscale, la possibilità che il legislatore abbia voluto introdurre una deroga agli ordinari sistemi di qualificazione del reddito “imputato”, prevedendo un duplice procedimento: prima il reddito viene qualificato come se dovesse essere tassato in capo al trust (applicando le relative regole di determinazione del reddito medesimo), quindi il reddito viene imputato in capo ai beneficiari e tassato come reddito di capitale (senza, quindi, ulteriori deduzioni).

Secondo tale dottrina, l’unica ipotesi interpretativa condivisibile consisterebbe nel ritenere che il legislatore abbia voluto, in tal modo, “isolare” il reddito imputato ai beneficiari del trust; impedendo che, per esempio, le eventuali perdite dei beni destinati al trust possano concorrere, in diminuzione, alla determinazione del reddito complessivo dei beneficiari. Si deve segnalare, tuttavia, come evidenziato dalla dottrina richiamata, come siffatta interpretazione, ancorché abbia il pregio di non comportare deroghe significative ai principi generali del nostro ordinamento, finisca per avere una portata quasi abrogativa della norma.

¹² Circolare 48/E cit.

¹³ FRANSONI, *La disciplina del trust*, op. cit., 261 ss.

¹⁴ Del resto è la stessa circolare 48/E a specificare che il reddito imputato ai beneficiari segue il criterio di competenza anziché quello di cassa.

La nuova lettera *g-sexies*) dell'art. 44 del Tuir, inoltre, con un'espressione linguistica poco chiara, qualifica come redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario del trust "anche se non residenti". A tal proposito l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi sia ai beneficiari residenti che a quelli non residenti e che, in tale ultima ipotesi, il reddito attribuito al beneficiario non residente è tassato in Italia, in quanto reddito di capitale corrisposto da soggetto residente (lo stesso si considera, infatti, prodotto in Italia ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del Tuir). Viceversa, il trust non residente, in quanto soggetto passivo Ires per i redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli beneficiari residenti, qualificandoli come redditi di capitale.¹⁵

4. GLI ADEMPIMENTI FORMALI DEL TRUST

Come anticipato, il trust è tenuto ad adempiere agli obblighi formali previsti per i soggetti Ires; il medesimo dovrà quindi dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, una partita Iva. A tali adempimenti dovrà provvedere il *trustee*, così come anche alla tenuta delle scritture contabili.

L'art. 13 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal comma 76 dell'art. 1 della finanziaria per il 2007, infatti, ha incluso fra i soggetti obbligati a tenere le scritture contabili sia i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, sia quelli che non lo hanno: gli uni secondo le disposizioni di cui al successivo art. 14 e gli altri secondo le modalità dettate dall'art. 20 del medesimo decreto.

Il trust è, altresì, tenuto all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires. A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, qualora il *trustee* sia una trust *company* che amministra più trust, la medesima dovrà presentare una dichiarazione per ciascun trust amministrato.¹⁶

5. PRINCIPI DI TERRITORIALITÀ

La circolare 48/E del 6 agosto 2007, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che, in linea di principio, la residenza del trust deve essere individuata secondo i criteri generali utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 73 del Tuir: sede legale nel territorio dello Stato, sede dell'amministrazione, oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello stato.

In particolare, la sede dell'amministrazione sarà il criterio utile per quei trust che si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa e, qualora questa manchi, si farà, invece, riferimento al domicilio fiscale del *trustee*.

Per quanto concerne il criterio dell'oggetto principale, l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che anche questo è legato alla tipologia di trust: se il patrimonio del trust è costituito interamente da beni immobili situati in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se i beni immobili sono situati in diversi

¹⁵ Cfr. circolare 48/E cit.

¹⁶ Circolare 48/E cit.

Stati, occorrerà fare riferimento al criterio della prevalenza; mentre, nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Finalità antielusive perseguono, invece, le due ipotesi, introdotte al comma 3 dell'art. 73 del Tuir, di attrazione della residenza del trust in Italia. Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 73 del Tuir, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e "gli istituti aventi analogo contenuto"¹⁷ istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari (individuati) siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

A tal proposito, secondo la circolare 48/E, non è necessario che la residenza del disponente e del beneficiario si verificino nello stesso periodo d'imposta. Per quanto concerne, infatti, la residenza del disponente, questa rileva nel momento in cui viene effettuato l'atto di disposizione (sono, di conseguenza, irrilevanti eventuali cambi di residenza effettuati in successivi periodi d'imposta). Viceversa, la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un momento successivo a quello in cui è stata effettuata la dotazione patrimoniale del trust (mentre è irrilevante l'avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo d'imposta).

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisca a favore del trust la proprietà di un bene immobile (situato in Italia) o di diritti reali immobiliari, ovvero costituisca a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

Come chiarito dalla circolare 48/E, la norma in commento "vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di trust "interni" (trust con disponente, beneficiario e beni in trust nel territorio dello Stato) in paesi che non consentono lo scambio di informazioni".

6. LE IMPOSTE INDIRETTE E LA COSTITUZIONE DEL TRUST

L'istituzione di un trust può essere realizzata o mediante la stipula di due atti: l'atto con cui il disponente esprime la volontà di costituire un trust e quello in cui opera la dotazione patrimoniale del trust istituito, ovvero mediante la stipula di un solo atto che produca, contestualmente, gli effetti di entrambi gli atti richiamati.

Si ritiene opportuno, per motivi di chiarezza espositiva, esaminare separatamente i cennati atti, al fine di valutarne il regime impositivo in sede di registrazione.

Con riferimento all'ipotesi in cui l'atto costitutivo del trust non contiene anche la dotazione patrimoniale del medesimo, già da tempo si era consolidato un orientamento di pensiero secondo il quale la fattispecie andava assoggettata ad imposta fissa di registro *ex art. 11* della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (che disciplina disciplinante la registrazione degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale).

¹⁷ Vale a dire, secondo la circolare 48/E, degli istituti che presentino gli elementi "essenziali e caratterizzanti" del trust.

Siffatto orientamento va riconfermato anche a seguito delle recenti modifiche normative: il solo atto costitutivo del trust, infatti, non può certamente essere ricondotto alla nuova normativa sull'imposta di donazione in quanto non comporta la costituzione di alcun vincolo di destinazione.

Con riferimento alla prassi amministrativa, va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate si era espressa a favore dell'applicazione del richiamato art. 11, alla fattispecie in esame, con la nota del 28 settembre 2004,¹⁸ e siffatto orientamento è stato ribadito nella recente circolare 48/E del 6 agosto 2007.

7. LA DOTAZIONE PATRIMONIALE DEL TRUST

L'individuazione del regime impositivo operante con riferimento sia all'atto di dotazione patrimoniale del trust che al successivo (ed eventuale) trasferimento dei beni ai beneficiari finali non è di altrettanto semplice soluzione.

Infatti, gli innumerevoli dubbi in passato manifestati dagli interpreti nel tentativo di ricondurre dette fattispecie a quelle disciplinate dal nostro ordinamento non possono dirsi completamente superati a seguito della recente previsione degli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" fra quelli soggetti all'imposta sulle donazioni. L'art. 2, c. 49, della legge n. 286 del 2006, di conversione del D.L. n. 262 del 2006, infatti, ha confermato l'assoggettamento a tassazione della costituzione di vincoli di destinazione: da principio secondo l'imposta di registro (D.L. n. 262) e, poi, quella sulle donazioni (legge n. 286). È necessario, tuttavia, verificare se, ed eventualmente in che misura, la generica locuzione utilizzata dal legislatore sia idonea a comprendervi anche la dotazione patrimoniale del trust e/o il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali.

Secondo quanto affermato nella circolare 48/E, "la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006"; infatti "il trust comporta la segregazione dei beni del *settlor* in un patrimonio separato gestito dal *trustee* (che nel trust autodichiarato – anch'esso rilevante ai fini dell'imposta in esame – coincide con il *settlor*)"; "il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato, pertanto, all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto *inter vivos*."

Con riferimento alle affermazioni richiamate, si deve evidenziare come l'asserita rilevanza fiscale del trust autodichiarato ci sembri da un lato, in contraddizione con il criterio interpretativo generalmente adottato dall'Amministrazione finanziaria nella circolare 48/E (su cui ci si soffermerà fra breve) e, dall'altro, in contrasto con i principi costituzionali che regolano il nostro ordinamento (ci si riferisce all'art. 53 della Cost. che, fissando il principio di capacità contributiva, rende illegittimo l'assoggettamento di un contribuente ad imposizione in relazione ad un fatto che non sia manifestativo di una certa potenzialità economica).

¹⁸ Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, nota 28 settembre 2004, reperibile sul sito www.il-trust-in-italia.it. In senso analogo si veda anche: Direzione Regionale – Agenzia delle Entrate Liguria parere n. 19972/2003 del 24 luglio 2003, in banca dati Fisconline.

Ebbene, seppure con la locuzione “atti di destinazione” si debbano intendere tutti quegli atti che impongono vincoli di destinazione ai beni oggetto dei medesimi, tuttavia, ai fini fiscali, gli atti di destinazione con i quali si costituisce un mero vincolo di destinazione su un bene senza modificarne la titolarità non sono manifestativi di alcuna capacità contributiva e, pertanto, non possono rientrare nella previsione normativa da poco introdotta nel nostro ordinamento, secondo un’interpretazione che ne garantisca la costituzionalità.

Diviene, a questo punto, rilevante individuare il soggetto a favore del quale sia ravvisabile il passaggio di titolarità sul bene destinato al trust.

A tal proposito, la circolare 48/E evidenzia che la segregazione patrimoniale che si realizza nel trust è caratterizzata da una *dual ownership*, vale a dire una doppia proprietà, “l’una ai fini dell’amministrazione – in capo al *trustee* – e l’altra, ai fini del godimento – in capo al beneficiario.” In sostanza, “mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto costitutivo”.

Ebbene, delle due l’una: o il presupposto impositivo è il trasferimento della titolarità del bene al *trustee* (seppure una titolarità vincolata nel godimento), oppure è la destinazione finale del bene ai beneficiari. Nel primo caso, in ipotesi di trust autodichiarato (in cui, quindi, vi è coincidenza tra disponente e *trustee*), non ci è dato vedere quale sia il trasferimento di titolarità sul bene che viene assoggettato ad imposta, nel secondo si dovrebbe escludere da imposizione il trust c.d. di scopo (il trust senza beneficiari) che, invece, come si dirà tra breve, la circolare 48/E riconduce comunque a tassazione ad aliquota proporzionale.

La seconda soluzione interpretativa è quella, da sempre, preferita dalla dottrina prevalente¹⁹ e, peraltro, l’ipotesi che i trust di scopo non dovrebbero scontare l’imposta sulle donazioni, troverebbe oggi ulteriore conferma nel fatto che il decreto sulle successioni e donazioni individua l’aliquota d’imposta applicabile alla “costituzione di vincoli di destinazione” in base al rapporto di parentela esistente, o meno, tra il disponente ed il “beneficiario”. Siffatta scelta legislativa, infatti, lascia intendere che anche nella costituzione di vincoli

¹⁹ In particolare, BUSANI (*Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust*, in Corr. Trib., 2007, 360) in merito al trasferimento della titolarità dei beni in capo al *trustee*, ha osservato che “esso invero non manifesta alcuna capacità contributiva in capo al destinatario del trasferimento stesso, il quale infatti non ottiene nessun incremento patrimoniale ma si trova “solo” a rivestire il ruolo di una sorta di “fiduciario” o “mandatario” (...) il quale deve temporaneamente utilizzare il bene, segregato in un’area “riservata” nel contesto del suo patrimonio “generale”, per un dato scopo in vista di devolverlo ai beneficiari “finali”: l’applicazione di una tassazione del trasferimento dal disponente al “fiduciario” diversa dall’applicazione della semplice imposta fissa, sembrerebbe dunque avere il sapore di una duplicazione di imposte in occasione di un medesimo fenomeno giuridico, e cioè appunto l’istituzione di un vincolo su un dato bene in attesa della sua devoluzione a un beneficiario finale.” Similmente: PORPORA, *Prime osservazioni in tema di tassazione dei trusts (liberali) nella “resuscitata” imposta sulle successioni e donazioni*, in il Fisco, 2007, 1, 1270 ss.

Similmente, in una recente sentenza di merito (Trib. Milano, 29 ottobre 2002) è stato evidenziato che l’intestazione dei beni del trust passa formalmente dal disponente al *trustee* per costituire una “massa distinta” dal patrimonio di quest’ultimo, al quale viene posto un limite di disponibilità, in quanto essa è vincolata dalla destinazione stabilita nel trust, così che il *trustee* non ne può disporre in proprio né può essere aggredita dai creditori del *trustee* o suscettibile di atti di disposizione anche *mortis causa* da parte del gestore.

di destinazione di beni, per applicare l'imposta in esame ci deve essere necessariamente un "beneficiario" della disposizione e deve essere diverso dal soggetto disponente.

Del resto la stessa circolare 48/E sottolinea che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria; la costituzione del vincolo di destinazione avviene, sin dall'origine, a favore del beneficiario ed è espressione di un unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale.²⁰ "Conseguentemente, ai fini della determinazione delle aliquote, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità (all'art. 2, commi da 47 a 49, del decreto legge n. 262 del 2006), occorre guardare al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e *trustee*)"²¹.

Pur partendo da tali corrette considerazioni, tuttavia, la circolare 48/E conclude stabilendo che nel trust di scopo, nel quale manca l'indicazione di un beneficiario finale, l'imposta è dovuta con l'aliquota dell'8% (prevista per i vincoli di destinazione a favore di "altri soggetti"), dal momento che per l'applicazione sia delle aliquote ridotte che delle franchigie il beneficiario deve essere identificato in relazione al vincolo di parentela con il disponente. Ci sembra, quindi, che la posizione espressa dalla prassi amministrativa presenti insanabili incongruenze con riferimento ad alcune particolari fattispecie di trust, probabilmente a causa dell'evidente tentativo di assoggettare a tassazione proporzionale il più ampio novero possibile di fattispecie. Da quanto sin qui brevemente esposto risulta evidente come, per analoghe considerazioni, non si possa ritenere condivisibile neppure la diversa (e ancor meno chiara) interpretazione della nuova norma offerta dall'Amministrazione finanziaria in occasione del Telefisco 2007.

In tale sede, l'Agenzia aveva evidenziato che, con riferimento al trust di scopo, "la mancanza di beneficiari finali dei beni costituiti in trust non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, conseguentemente tale imposta è dovuta per la sola costituzione del vincolo disposta con modalità traslative, vale a dire mediante attribuzione di beni dal disponente al *trustee*", mentre "qualora il trust sia istituito in favore di beneficiari finali determinati o determinabili, si osserva che – ferma restando l'applicazione dell'imposta alla costituzione del vincolo effettuata con modalità traslative – il successivo trasferimento di beni in favore dei beneficiari finali è soggetto anch'esso ad autonoma imposizione, da individuare con riferimento al caso concreto ed in base agli effetti giuridici prodotti."

Peraltro, probabilmente proprio a seguito di un successivo ripensamento, siffatta posizione interpretativa non risulta trascritta nella circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E contenente le risposte date dall'Amministrazione finanziaria proprio in occasione di detto Telefisco.

²⁰ In tal senso si era espressa anche la dottrina, la quale aveva affermato che nel ricomprendere nell'ambito dell'imposta sulle donazioni le costituzioni di vincoli di destinazione, il legislatore ha evidentemente fatto riferimento ad una fattispecie complessa: la costituzione di un vincolo di destinazione su di un bene ed il trasferimento della titolarità del medesimo attraverso un negozio a titolo gratuito; disposizioni fra loro intimamente connesse in quanto il disponente addiviene al trasferimento del bene a titolo gratuito solo perché connesso con la destinazione cui vuole che il bene medesimo sia vincolato (così: FORMICA, *I negozi di destinazione*, op. cit., 246-247).

²¹ Circolare 48/E cit.

Del resto, come si è detto, nei trust liberali l'atto di dotazione patrimoniale evidenzia uno spirito di liberalità che certamente non è rivolto al *trustee*, bensì ai beneficiari finali; infatti, proprio con il trasferimento ai beneficiari si realizza lo scopo del trust, vale a dire quello di determinare un arricchimento del beneficiario a fronte di un definitivo impoverimento del *settlor*.

Infine, sembra utile evidenziare che l'aver incluso la costituzione di vincoli di destinazione fra i presupposti impositivi dell'imposta sulle donazioni rende applicabile anche all'ipotesi di trust la fattispecie di esclusione da imposta di cui al comma 4 *ter* dell'art. 3 del D.Lgs n. 346 del 1990, introdotto dal comma 78 dell'art. 1 della finanziaria 2007.²²

In particolare, qualora il trust abbia ad oggetto il trasferimento, a favore di discendenti del disponente, di aziende o partecipazioni, tale trasferimento non sarà soggetto ad imposta a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e che sia resa un'apposita dichiarazione in tal senso contestualmente all'atto di trasferimento. Se tale condizione non viene rispettata, la norma prevede la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 471 del 1997 e dei relativi interessi di mora.

Nell'ipotesi di trasferimento di quote sociali o azioni di società di capitali, inoltre, affinché trovi applicazione la disposizione richiamata è necessario anche che venga trasferita una quota di partecipazione mediante la quale è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1 n. 1, del C.c.²³

Infine, con riferimento all'entrata in vigore della disciplina sin qui descritta, la circolare 48/E ha evidenziato che "l'imposta sulle successioni e donazioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione si applica a partire dall'entrata in vigore della legge n. 286 del 2006, che ha introdotto l'imposta, cioè a decorrere dal 29 novembre 2006, salvo le modificazioni introdotte dai commi 77 e 78 della finanziaria 2007 che si applicano dal 1° gennaio 2007." Viceversa le disposizioni sulla costituzione dei vincoli di destinazione introdotte dal D.L. n. 262 del 2006, hanno trovato applicazione esclusivamente nel periodo in cui era in vigore detto decreto, vale a dire dal 30 ottobre al 28 novembre 2006.

8. SEGUE: LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Qualora oggetto del trasferimento al trust siano dei beni immobili, sarà ovviamente necessario adempiere alle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei pubblici registri immobiliari. Alle medesime provvederà, quale soggetto richiedente, il *trustee* che sarà altresì tenuto al versamento delle relative imposte ipotecarie e catastali.

²² In tal senso anche la circolare 48/E cit.

²³ Il regime sin qui brevemente richiamato, come stabilito dal comma 79 dell'art. 1 della legge finanziaria, trova applicazione per gli atti pubblici formati, gli atti a titolo gratuito fatti, le scritture private autenticate e non, presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Con riferimento a queste imposte, si deve evidenziare che, in seguito alle recenti modifiche normative, le medesime saranno applicate nella misura ordinaria del 2% e dell'1% sugli eventuali terreni o fabbricati a destinazione abitativa e nella misura complessiva del 4% sui fabbricati strumentali. Infatti, il comma 10-*bis* dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 2006 (nel testo risultante a seguito sia della conversione nella legge n. 248 del 2007, sia delle modifiche apportate con la Finanziaria per il 2007) ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. n. 347 del 1990 e la relativa Tariffa, prevedendo, per le cessioni di immobili strumentali, l'applicazione dell'imposta ipotecaria nella misura del 3% (art. 1 *bis* della Tariffa allegata al D.Lgs n. 347 del 1990) cui va aggiunta l'imposta catastale nella tradizionale aliquota dell'1%.

Tuttavia, nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, la dotazione patrimoniale del trust abbia usufruito del regime di favore di cui al nuovo comma 4-*ter* dell'art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, anche le imposte ipotecarie e catastali non troveranno applicazione.

Infatti, ai fini dell'imposta ipotecaria, il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 347 del 1990 stabilisce che "non sono soggetti all'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni"; mentre, con riferimento all'imposta catastale, analoga disposizione è contenuta nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 347 del 1990.

9. SEGUE: LA DOTAZIONE DI BENI IN REGIME D'IMPRESA

Sempre con riferimento alle imposte indirette, sembra opportuno fare un'ulteriore approfondimento con riferimento all'ipotesi in cui il disponente sia un imprenditore il quale decide di destinare al trust dei beni relativi all'impresa esercitata.

In questo caso, si realizza un'ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee,²⁴ di cui all'art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 sull'Iva, con conseguente assoggettamento dei trasferimenti ad Iva.

Un discorso a parte va fatto per le cessioni di immobili strumentali: l'art. 35, commi da 8 a 10 *sexies* del D.L. 223 del 4 luglio 2006, come modificati in sede di conversione nella legge n. 248 del 2006, infatti, detta una nuova disciplina dell'imposizione indiretta gravante sul settore immobiliare, operando un'importante distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali. Distinzione che, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, deve essere valutata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

In particolare, con specifico riferimento alle cessioni di immobili strumentali, l'attuale normativa prevede un generale regime di esenzione Iva, salvo alcune eccezioni elencate all'art. 10, n. 8 *ter*, lett. a), b), c) e d), del d.P.R. 633 del 1972. Si tratta delle: (a) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti entro quattro anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero edilizio; (b) cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno diritto ad esercitare la detrazione

²⁴ Ovviamente, la fattispecie in esame concretizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee, anche con riferimento alle imposte dirette.

dell'imposta pagata sugli acquisti in misura non superiore al 25 per cento; (c) cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni; (d) cessioni per le quali nel relativo atto di compravendita il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.²⁵

Con riferimento a quegli atti di dotazione patrimoniale del trust che comportano l'applicazione sia dell'Iva che dell'imposta di donazione, si ricorda che la risoluzione 4 settembre 1976, n. 321310,²⁶ ha chiarito che gli atti di donazione soggetti a registrazione in termine fisso, devono scontare la relativa imposta anche se si tratta di operazioni soggette ad Iva.

Per quanto concerne, poi, i rapporti fra i due tributi, l'art. il comma 5 dell'art. 56 del D.Lgs n. 346 del 1990 stabilisce che dall'imposta sulle donazioni è detratta l'Iva afferente la cessione, qualora alla richiesta di registrazione dell'atto sia allegata la fattura.

Infine, con specifico riferimento agli atti di dotazione patrimoniale del trust aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari o aziende, è bene ricordare che il comma 4 *bis* dell'art. 1 del D.Lgs n. 346 del 1990, come modificato dall'art. 69, comma 1, lett. a), della l. n. 342 del 2000, stabilisce che "l'imposta (di donazione n.d.r.) non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto."

10. IL TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI

In merito alla successiva, eventuale, devoluzione dei beni in trust ai beneficiari, è la stessa circolare 48/E a chiarire che tale devoluzione non realizza un presupposto impositivo ulteriore, ai fini dell'imposta sulle donazioni; tali beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della dotazione patrimoniale del trust.

Nel caso in cui i beni devoluti ai beneficiari siano beni immobili (o diritti reali immobiliari), la circolare 48/e sottolinea che anche questo secondo trasferimento sconterà le relative imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

²⁵ Per completezza espositiva si ricorda brevemente che con riferimento, invece, alle cessioni di fabbricati non strumentali, il medesimo art. 10 al n. 8 *bis*, come modificato dall'art. 1, comma 330, lett. b) della legge n. 296 del 2006, prevede che non rientrino nel regime di esenzione IVA le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per gli immobili ceduti entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o della ristrutturazione, o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni, in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.

²⁶ In banca dati Fisconline.

Stampato presso la sede della Fondazione – ottobre 2007

FONDAZIONE ARISTEIA – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti

Via V. E. Orlando, n.75 – 00184 Roma

Tel. 06/4782901 – Fax 06/4874756 – www.aristeia.it